

CAMERA DEI DEPUTATI N. 286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, BONIVER, BREDA, CAPPIELLO, FINCATO, BARBALACE,
CRISTONI, ORCIARI, SALERNO, MORONI, D'AMATO**

Presentata il 2 luglio 1987

Norme in favore del lavoro casalingo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione oggi di una proposta di legge che riconosca il valore economico e sociale del lavoro casalingo deve essere inquadrata nell'ambito delle più recenti analisi e rilevazioni sulla situazione della donna e delle conseguenti risoluzioni ed iniziative: citiamo per tutte la risoluzione approvata al Parlamento europeo il 17 gennaio 1984 sulla base della proposta e delle relazioni presentate dalla Commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa.

In essa — a fianco dei problemi relativi ai vari aspetti dell'occupazione femminile fra cui principalmente l'egualianza delle opportunità — viene rilevato che, pur aumentando in termini assoluti l'occupazione femminile, la disoccupazione delle donne cresce percentualmente più di quella degli uomini; che la crisi finanziaria e le difficoltà di bilancio degli Stati incidono negativamente sulle condizioni di vita delle donne in quanto provo-

cano la riduzione dei servizi sociali o l'aumento delle tariffe di tali servizi; che ciò può comportare un freno al superamento dei ruoli sessuali.

Di conseguenza, tra gli obiettivi prioritati che la Comunità e gli Stati membri devono perseguire, vengono segnalati:

a) la difesa delle conquiste di parità e la realizzazione di un'effettiva uguaglianza di opportunità;

b) la tutela dell'occupazione femminile e l'offerta di posti alle donne nei nuovi settori;

c) un'uguale assunzione di responsabilità dell'uomo e della donna nella vita politica, culturale, sociale e familiare.

È in quest'ottica e in questa prospettiva che ci poniamo in tutta la nostra impostazione dei problemi della società e della situazione della donna. La presente proposta di legge, quindi, non vuole in alcun modo rafforzare, stimolare o incre-

mentare il ruolo tradizionalmente dato alla donna nell'ambito domestico; infatti, il regolamentare un fenomeno sociale non significa affatto auspicarne il mantenimento.

Se è vero che in un'auspicabile prospettiva il ruolo di servizio esclusivo di una persona (quasi sempre la donna) a favore della famiglia dovrebbe scomparire o quanto meno essere limitato ai soli casi di effettiva e libera scelta, è pur vero che oggi il fenomeno del legame della donna al ruolo domestico esiste ed è rilevante, e non si risolve il problema continuando ad ignorarlo. In questa logica ci proponiamo di dare riconoscimento ad un lavoro che non è stato mai considerato tale ed è stato sempre svolto dalle donne.

Del resto la risoluzione di Strasburgo del 17 gennaio 1984 (paragrafo 76) espressamente « chiede alla Commissione di effettuare uno studio sul valore economico e sociale del lavoro casalingo e sulle ripercussioni giuridiche che si potrebbero prevedere soprattutto sul piano dei diritti sociali ».

Le organizzazioni di base hanno costituito un efficace stimolo e la presente proposta di legge vuole rappresentare una risposta a un'esigenza profondamente sentita, espressa dalle interessate che intendono porsi, e giustamente, quali soggetti sociali.

Si può parlare del ruolo della casalinga come di una figura antica?

Alle origini, pur essendovi tra donna e uomo una divisione dei compiti, essa non consisteva necessariamente in un'assegnazione dei lavori produttivi all'uomo e dei servizi alla donna, perché la casa era insieme centro di convivenza e di produzione.

E, proprio perché allora il « ruolo domestico » della donna comprendeva molte attività produttive, non si può parlare della casalinga come di una figura antica.

L'ideologia della casalinga e la differenziazione dei ruoli e delle mansioni all'interno della casa nascono solo verso la metà dell'800.

La donna si trasforma da produttrice in consumatrice e l'attività di consumo

diventa per lei un nuovo lavoro in cui cimentarsi; impara a seguire e studiare la fluttuazione dei prezzi con la stessa serietà con cui controlla i prodotti. La casa diventa per la donna il luogo dove consumare la propria esistenza, differenziandosi così dalla donna lavoratrice che viene invece forzatamente immessa nel mercato del lavoro.

Dal primo ventennio del 1900 e per tutto il periodo del fascismo si diffonde il modello di efficienza e produttività del lavoro domestico: dagli Stati Uniti giunge l'eco di « un movimento per l'organizzazione scientifica del lavoro domestico » che mutua principi e norme del taylorismo.

Testo fondamentale è il libro di Christine Frederick *Il meccanismo della casa*.

Sulla scia di queste teorie nell'Italia fascista il mensile *Casa e Lavoro* espone e tenta di conciliare i metodi del taylorismo quali l'utilizzazione degli strumenti, la scomposizione dei movimenti e la corretta divisione dei tempi, con gli « ideali tradizionali della casalinga ». In questo mensile nella rubrica « Il decalogo della donna di casa », scritta da un uomo, si possono leggere raccomandazioni quali: « accogli lietamente l'uomo che ritorna stanco », « sii paziente », « non contraddire », « studia i desideri e le preferenze dell'uomo »... la mistica della femminilità!

A sostegno di questa ideologia si pone il movimento femminile di « Home Economics » il quale teorizza che l'efficienza e la produttività della casa non si improvvisano ma devono essere seriamente studiate. In Italia si introduce nei programmi scolastici l'economia domestica.

Il neo-femminismo, sin dal suo primo affermarsi in Italia agli inizi degli anni settanta, ha subito messo in discussione la divisione fra i sessi di ruoli prestabiliti secondo uno schema culturale che andava ben al di là delle differenze naturali e per il quale agli uomini erano riservate le responsabilità di lavoro e di guadagno, l'assunzione delle decisioni più rilevanti nell'ambito della vita familiare, la gestione del sociale e la partecipazione ad-

attività politiche nell'ambito dei rapporti esterni, mentre la vita della donna si svolgeva solo nel privato e le erano attribuiti le attività domestiche, l'allevamento dei figli e la cura della casa.

Nella presa di coscienza delle donne su questo stato di cose, non mancarono posizioni anche contraddittorie (o forse tali solo all'apparenza): a fianco del rigido e totale rifiuto del ruolo sociale imposto alla donna come segno di una subalternità non più accettata, vi fu una tendenza a rivalutare alcuni aspetti di questo ruolo, considerato rappresentativo di valori propri e specifici della donna in contrapposizione ad alcuni valori tipici maschili che nettamente venivano rifiutati.

Nell'ambito della lotta delle donne vi fu anche la richiesta del « salario alle casalinghe » patrocinata da alcuni collettivi femministi, sostenuta da approfondite analisi e diffusa attraverso molteplici iniziative che raccolsero consensi e dissensi e determinarono un dibattito che durò alcuni anni.

Si diceva da una parte che il lavoro domestico poteva costituire anche una libera scelta della donna che ha tutto il diritto di privilegiare le sue aspirazioni alla maternità e alle attività domestico-familiari senza per questo essere sfruttata dalla società, e che del resto molte donne, volenti o nolenti, si trovano in questa situazione senza alcuna possibilità di uscirne e pertanto andavano tutelate. Si diceva dall'altra parte che riconoscere il salario alla casalinga significava inchiodarla al ruolo e bollarla per sempre al suo destino di fornitrice di servizi che la società scarica su di lei.

Frattanto il problema assumeva una sua rilevanza anche sul piano legislativo: da argomento completamente ignorato quale era sempre stato, il contributo personale dato dalla donna alla conduzione familiare cominciò ad essere riconosciuto come valore economico e ad esso vennero attribuite precise conseguenze: la legge 1° dicembre 1970, n. 898, introduttiva del divorzio collegò a tale apporto l'aspetto « compensativo » dell'assegno periodico

da determinarsi a favore del « coniuge più debole »; la legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, riconobbe espressamente il lavoro casalingo quale contributo alla vita familiare e alle cure dei figli (articoli 143 e 148 del codice civile).

L'introduzione del nuovo istituto della comunione legale dei beni fra coniugi fu un'ulteriore espressione del riconoscimento del lavoro di quel coniuge che non produce reddito, mentre nell'impresa familiare, pure introdotta dalla riforma, sono stati riconosciuti gli stessi diritti sia al familiare che presta la sua attività nell'impresa sia a quello che lavora nella famiglia (articolo 230-bis).

Nonostante questi riconoscimenti giuridici di indubbia rilevanza, la società si regge ancora oggi sulla gratuita prestazione di un'enorme mole di attività svolta nel chiuso delle mura domestiche da persone (nella quasi totalità donne) che suppliscono con la loro personale e totale dedizione alla carenza di servizi sociali: asili nido per i bambini, ospedali per gli ammalati, ricoveri per gli anziani, mense per i lavoratori.

È bene per altro tener presente che l'attività della casalinga non si limita a un susseguirsi di azioni materiali come pulire, cucinare, lavare, stirare o usare elettrodomestici di ogni tipo per i più diversi impieghi; ella nelle sue quotidiane attività svolge un ruolo che va ben al di là delle singole incombenze espletate.

La casalinga è infatti depositaria della salute dei cittadini, in quanto il più delle volte spetta a lei curare le malattie dei suoi familiari e ancor più prevenirle con una attenta osservanza delle norme igieniche e una appropriata alimentazione che tenga conto delle più recenti acquisizioni scientifiche che talvolta divergono dalle abitudini tradizionalmente acquisite; costituisce il principale punto di riferimento nell'educazione della prole, e nelle sue mansioni rientra quasi sempre in contatto con le scuole e la gestione delle attività integrative espletate dai figli; rappresenta un soggetto particolarmente rilevante nella gestione dei consumi, in quanto nell'impiego del bilancio

domestico effettua delle scelte di indubbia rilevanza sul mercato; costituisce l'interlocutore prioritario di taluni pubblici servizi, in quanto spesso spetta a lei che non ha rigidi orari di lavoro provvedere alle incombenze burocratiche della famiglia e dei suoi componenti.

Premessa questa sommaria analisi, non ci resta che affrontare il problema nelle sue connotazioni oggettive, non essendo giustificabile che si continui più a lungo a ignorare la posizione, i problemi e i diritti di chi dedica la vita a una funzione sociale tanto rilevante.

La delicata e particolare congiuntura economica che il nostro paese sta attraversando non ci consente di ipotizzare forme di monetizzazione per un lavoro così impegnativo che milioni di donne svolgono senza sosta, riposi o ferie. Con questa proposta di legge intendiamo configurare uno *status*, quello della persona casalinga, partendo innanzitutto dal doveroso riconoscimento del valore economico e sociale del suo ruolo (articoli 1, 2, 3 e 4) e prevedendo misure atte a favorirne un migliore inserimento nella società.

In questa direzione vanno sia l'elevazione dell'età per partecipare a pubblici concorsi (articolo 5), sia i corsi di for-

mazione culturale e professionale (articoli 6 e 7). Mira inoltre a consentire, a coloro che lo desiderano, di uscire dal ruolo e assumere altre posizioni in attività lavorative esterne l'articolo 8, che prevede la costituzione e la gestione di cooperative.

Rinviando il problema pensionistico al momento del generale riassetto legislativo della materia, ed in particolare al riesame e alla riattualizzazione della legge 5 marzo 1963, n. 389, vanificata dall'inflazione, abbiamo, però, voluto affrontare la previsione di un'assicurazione obbligatoria su base contributiva per l'indennizzo in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga ed a causa di essa (articoli 9 e 10).

L'obbligo di forme di pubblicità che mirino a rendere edotte tutte le persone interessate sui contenuti della presente legge e la formulazione in termini volutamente chiari e comprensibili dell'intero articolato tendono a consentirne la reale conoscenza (articolo 12).

Va sottolineato infine che si sono adottate nell'intera proposta di legge formule espressive, per indicare i destinatari della normativa, prive di distinzione di sesso.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Lavoro casalingo).

1. L'attività esercitata professionalmente nella propria abitazione e finalizzata alla conduzione della casa e all'assistenza ai figli o al coniuge, o al convivente, oppure ai genitori o ai suoceri anziani o malati coabitanti, è riconosciuta come lavoro casalingo.

2. La presente legge si applica anche agli stranieri coniugi o genitori di cittadini italiani purché residenti nella Repubblica.

ART. 2.

*(Istituzione dell'albo
per il lavoro casalingo).*

1. Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito l'albo per il lavoro casalingo al quale possono essere iscritte le persone che svolgono il lavoro di cui all'articolo 1 e non si trovino in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

a) siano iscritte ad altro albo o categoria professionale;

b) percepiscano reddito di lavoro;

c) fruiscano di trattamento pensionistico a qualunque titolo attribuito;

d) fruiscano di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

ART. 3.

(Modalità di iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'Albo previsto dal precedente articolo 2 avviene su domanda in carta libera da presentarsi dalla persona interessata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o

alla sezione dell'Ufficio stesso eventualmente esistente presso il comune di residenza.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato di stato di famiglia;
- b) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, con la quale si indicano la o le persone assistite e si attesta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2;
- c) ricevuta di avvenuto pagamento delle somme di cui all'articolo 10.

ART. 4.

(Revisione dell'Albo).

1. All'inizio di ogni anno la persona iscritta deve presentare dichiarazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 e attestante che non sussistono le incompatibilità previste dall'articolo 2, nonché ricevuta dell'avvenuto pagamento previsto nell'articolo 10.

2. Di tali adempimenti viene fatta menzione sulla tessera ai fini della sua validità. La mancata presentazione della dichiarazione e della ricevuta entro il 31 marzo di ogni anno comporta la cancellazione dall'Albo, fatto salvo il diritto di nuova iscrizione.

ART. 5.

(Tessera di iscrizione e benefici).

1. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata alla persona iscritta una tessera che dà diritto a:

- a) accedere ai pubblici concorsi fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età;
- b) percepire la pensione di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, secondo gli

adeguamenti previsti dal riordino del sistema previdenziale;

c) usufruire dei trasporti sulle ferrovie dello Stato alle condizioni e nei termini previsti per gli anziani;

d) accedere all'uso dei servizi gestiti dalle aziende comunali con le facilitazioni deliberate da ciascun comune;

e) usufruire di riduzione sul biglietto d'ingresso per cinema, teatri, musei, centri sportivi, circhi e parchi di divertimenti che abbiano aderito alle convenzioni stipulate da ciascun comune;

f) usufruire di facilitazioni particolari nei negozi, pubblici esercizi, ristoranti convenzionati con i comuni;

g) partecipare, nei locali messi a disposizione dal comune, ad incontri e corsi autogestiti di informazione culturale e formazione professionale indicativamente nei seguenti settori:

- 1) guida al consumatore;
- 2) igiene e primo soccorso;
- 3) puericultura e assistenza all'infanzia;
- 4) principi di scienza dell'alimentazione;
- 5) guida agli uffici pubblici;
- 6) principi di diritto di famiglia.

ART. 6.

(Corsi di formazione culturale).

1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la formazione culturale delle persone iscritte all'Albo per il lavoro casalingo mediante l'organizzazione di appositi corsi di durata non inferiore a 150 ore annue.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno emanate le norme attuative della disposizione di cui al comma 1.

ART. 7.

*(Corsi di formazione
professionale).*

1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la sperimentazione dei corsi di formazione professionale, posti in essere dalle regioni nell'ambito delle proprie competenze, atti a facilitare l'inserimento di coloro che esercitano il lavoro casalingo.

ART. 8.

*(Costituzione e gestione
di cooperative).*

1. Le regioni svolgono, nell'ambito delle proprie competenze, attività integrative in tema di promozione, costituzione e gestione di cooperative fra persone che esercitano lavoro casalingo ed iscritte all'albo.

ART. 9.

*(Indennizzo nei casi
di infortunio).*

1. A favore di coloro che svolgono lavoro casalingo ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga e a causa di essa, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche non inferiori a una settimana e comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento, è corrisposto un indennizzo entro e non oltre il limite massimo di una retribuzione annua calcolata in base alla retribuzione media annua prevista nel settore artigianato alla data dell'infortunio in relazione all'entità

degli esiti invalidanti e in base ai criteri indicati nella seguente tabella:

Percentuale di invalidità	Anni di età	Percentuale della retribuzione media annua
80-100 o morte	fino a 40	100
	41-50	90
	51-65	80
60-79	—	65
40-59	—	45
20	—	30

ART. 10.

(Versamento di contributi).

1. Le persone iscritte all'albo per il lavoro casalingo sono tenute a versare, a decorrere dal mese di iscrizione nell'Albo medesimo, un contributo di lire 4.000 mensili mediante pagamento annuale anticipato su conto corrente postale intestato alla sede INPS della provincia di residenza.

2. Per avere diritto all'indennizzo di cui all'articolo 9 occorrono almeno due anni consecutivi di contribuzione.

3. La richiesta documentata di indennizzo va depositata alla competente sede provinciale INPS la quale provvede alla liquidazione dell'indennizzo stesso, previ ulteriori accertamenti, se necessari.

4. La gestione relativa all'indennizzo è tenuta con contabilità separata.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è adeguato il contributo in relazione all'andamento della gestione.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 risultino non veritiere si applica il disposto di cui all'articolo 496 del codice penale.

ART. 12.

(Ulteriore forma di pubblicità).

1. Il testo integrale della presente legge, stampato in caratteri leggibili, deve essere consegnato agli interessati al momento dell'iscrizione all'albo e ad ogni successiva richiesta.